



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 2 maggio 2022.

Oggetto: novità per i datori di lavoro – anticipazioni delle principali misure legate al DL “riaperture” in via di conversione in legge e Ordinanza del Ministero della Salute del 28.4.2022 – allentamento delle misure di prevenzione dei contagi da Covid-19.

In questi giorni la stampa e la televisione hanno anticipato i contenuti della legge di conversione del DL 24 del 24.3.2022 (c.d. decreto “riaperture” del quale abbiamo fornito analisi con la NL 24-2022). Ad oggi, oltre alle prime indicazioni / indiscrezioni, l’unico testo ufficiale in formato di ordinanza ministeriale è quello del 28.04.2022 firmato dal Ministro Speranza (con efficacia sino alla conversione in legge del DL 24 cit. e comunque sino al 15.6.2022).

Tra le novità che si evincono dall’ordinanza, al vero non brillante in chiarezza e frutto di qualche mediazione politica, rileviamo quelle che hanno impatto immediato sul mondo del lavoro.

Smart Working (legge di conversione in discussione). Sino al 31 agosto 2022 rimarrebbe il regime semplificato per la gestione dello SW (quindi senza necessità di accordo individuale) conosciuto durante la pandemia.

Accesso al luogo di lavoro senza green pass Dal 1 maggio '22 è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro senza alcun Green Pass. Confermato, di certo senza una logica chiara, sino al 15 giugno, per tutti gli over 50 (lavoratori o meno) l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.

Il certificato verde non cessa però di esistere completamente:

- nella sua forma “base” (vaccinazione, guarigione o tampone negativo) continuerà a essere necessario per i viaggi all’estero, ma non sarà più richiesto in Italia.

- dal 1.05.2022, quindi, non servirà più il green pass rafforzato (ottenuto con vaccinazione o guarigione dal Covid) per frequentare palestre e piscine al chiuso, partecipare a feste e cerimonie, convegni e congressi, entrare in discoteche e sale da gioco, andare al cinema e a teatro. L’unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass fino al 31 dicembre.

- Dal 1° maggio decade anche l’obbligo di green pass base per accedere al luogo di lavoro, consumare in bar e ristoranti al chiuso, salire su aerei, treni, traghetti e pullman intra-regionali, partecipare a concorsi pubblici, accedere alle mense, andare allo stadio e assistere a spettacoli teatrali e concerti all’aperto. In tutti questi luoghi l’accesso diventa libero.

GP rafforzato sino al 31 dicembre rimane per l’accesso dei visitatori nelle RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Obbligo vaccinale per personale sanitario e docenti / forze dell’ordine (si veda focus su Farmacisti e Sanitari in allegato). Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario nonché per il personale, anche esterno, che opera nella RSA.

Obbligo vaccinale prorogato fino al 15 giugno per le forze dell'ordine e il personale docente ed educativo. Questi ultimi, se non vaccinati, potranno lavorare svolgendo attività di supporto alla didattica senza contatto con gli alunni.

Obbligo di mascherine.

Si è molto parlato dell'abolizione delle mascherine e giungono già le prime segnalazioni di lavoratori che, si presentano sui luoghi di lavoro, sprovvisti della mascherina. Su questo tema è importante ricordare che la fonte ancora vigente che disciplina il suddetto obbligo, sono i protocolli governativi sottoscritti con le parti sociali e non ancora superati e/o modificati. Ci riferiamo alle misure già adottate dall'INAIL con il documento tecnico del 24.04.2020 ed all'Accordo sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro firmato dalle parti sociali nella forma di Protocollo del 24.04.2020 e successivo aggiornamento del 06.042021.

Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole, che restano in vigore fino a revisione.

Pertanto, al momento e sino alle prossime evoluzioni (nuovo protocollo imprese ooss, previsto nel mese di maggio) la mascherina nei luoghi di lavoro resta obbligatoria (si ritiene in genere la chirurgica - fuori dal comparto sanitario ed alle specifiche più sotto indicate).

Rimane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e comunque le strutture residenziali.

In ogni caso l'Ordinanza del Min. della Salute cit. "raccomanda" l'uso delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Reiterato sino al 15 giugno l'obbligo di mascherine ffp2 nei seguenti casi: trasporto aereo commerciale; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado; accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Mascherine: utenti della farmacia

Le farmacie non rientrano tra le strutture dove permane l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti. Tuttavia è opportuno ricordare agli utenti delle farmacie che è raccomandato l'uso della mascherina per accedervi.

Mascherina a scuola: mascherina chirurgica sino alla fine dell'anno scolastico anche in classe a scuola per gli studenti dai 6 anni.

Si rinvia al testo dell'ordinanza in allegato per ulteriori chiarimenti.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp